

Diritto commerciale. Dai notai del Triveneto

Assemblea virtuale nelle Spa «chiuse» anche senza Statuto

di **Angelo Busani**
e **Elisabetta Smaniotto**

Il Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie ha di recente pubblicato alcune nuove massime in materia societaria, tra le quali l'orientamento H.B.39 intitolato «Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie». Esso si occupa delle modalità di intervento nelle assemblee di società per azioni «chiuse», vale a dire quelle con capitale non diffuso tra il pubblico, e afferma che anche ove manchi una specifica clausola nello statuto della società, deve ritenersi egualmente possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che sia in concreto rispettato il metodo collegiale.

L'intervento «virtuale» in assemblea è legittimo nella misura in cui il collegamento tramite i mezzi di telecomunicazione sia organizzato in modo da consentire a coloro che partecipano alla riunione di interagire in tempo reale e discutere in merito agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di esercitare il diritto di voto. In breve, il ricorso ai mezzi di telecomunicazione è possibile se consente di rappresentare una situazione analoga a quella che si creerebbe se tutti gli aventi diritto fossero riuniti fisicamente nel medesimo luogo.

Il tema approfondito nella massima in esame è quindi quello del «diritto d'intervento in assemblea» regolato nell'articolo 2370 del Codice civile per la società per azioni il quale, dopo aver precisato che possono «intervenire all'assemblea gli azionisti ai quali spetta il diritto di voto» (comma 1), stabilisce che lo «statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica» e colui che «esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all'assemblea» (comma 4).

(...)

Una simile modalità di intervento va interpretata anche nell'ottica di soddisfare esigenze di carattere organizzativo di società con capitale sociale posseduto da soci «sparsi» su un territorio molto ampio, al fine di agevolare la partecipazione alle riunioni assembleari.

Sulla scia di questa norma (articolo 2370, comma 4, del Codice civile, *ndr*), l'orientamento notarile pubblicato di recente ha compiuto un ulteriore passo in avanti e ritenuto possibile l'intervento «virtuale», ossia la partecipazione all'assemblea con modalità audio-video, a prescindere da una previsione statutaria, ma sul presupposto che sia garantita la «possibilità di discutere e di votare consapevolmente e simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno».

Si è ritenuto che il principio collegiale sia rispettato «ogni qualvolta i mezzi di telecomu-

nicazione utilizzati siano idonei a consentire al socio l'esercizio di tutte le prerogative riconosciutegli nell'ipotesi di intervento fisico ai lavori assembleari, e quindi garantendogli una partecipazione effettiva».

In breve, colui che ha diritto di intervenire in assemblea, anche mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, deve essere messo nella condizione di «percepire le opinioni altrui», «di esprimere le proprie» opinioni, di «richiedere, se del caso, chiarimenti sugli argomenti posti all'ordine del giorno» e «votare in modo consapevole sulle materie oggetto di deliberazione», ricostruendo virtualmente la medesima situazione che si crea quando tutti coloro che hanno diritto di intervento si trovano fisicamente nel luogo nel quale l'assemblea è stata convocata.

(...)

LE CONDIZIONI

Non occorre una clausola ad hoc ma il collegamento deve essere organizzato in modo da rispettare il metodo collegiale

Il generico riferimento ai mezzi di telecomunicazione contenuto nell'articolo 2370, comma 4, del Codice civile, ha fatto sorgere il dubbio di quali mezzi di telecomunicazione possano essere utilizzati per intervenire virtualmente in assemblea, vale a dire che ci si è chiesti se si debba trattare di mezzi che garantiscano la percezione visiva, oppure se sia sufficiente un collegamento audio, purché idoneo ad identificare il soggetto collegato.

Tenuto conto che la finalità che si intende perseguire è quella di creare, con il collegamento virtuale, una situazione analoga a quella esistente quando le persone sono fisicamente presenti, è necessario che sia «garantito il diritto di discutere e di votare consapevolmente e simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno» e, pertanto, deve ritenersi sufficiente l'adozione di mezzi di telecomunicazione che consentano al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione di colui che non è fisicamente presente.